



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 del 25-03-11

COPIA

Oggetto: PROGRAMMA FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2011/2013 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2011.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di marzo, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MARAMARCO CARLO	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Rita Pischedda

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- che l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 che prevede che "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.*"

Visto in particolare i commi 4 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n° 449, e successive modificazioni,
- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. n° 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/97;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in merito all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, e alla possibilità delle pubbliche amministrazioni di assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, limitando ad esigenze temporanee ed eccezionali la possibilità di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 14, comma 6, del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 il quale dispone che "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della*

dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

Vista la circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detta i criteri di calcolo del limite di spesa del personale;

Considerato che il Comune di Decimomannu ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale nell'anno 2006 (1% in meno rispetto all'anno 2004), nell'anno 2007 rispetto al 2006, nell'anno 2008 rispetto al 2007, nell'anno 2009 rispetto al 2008, nell'anno 2010 rispetto al 2009, nonché nell'anno 2011 in termini previsionali rispetto al 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 14, comma 6 del DL 78/2010, come risulta dal prospetto allegato al presente atto;

Visto l'art. 12 comma 11 della L.R. n. 2 del 29.05.2007 (legge finanziaria 2007) che prevede:

“11. Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006.”

Visto l'art. 6 comma 11 della L.R. n. 3 del 05.03.2008 (legge finanziaria 2008) che prevede:

“11. Alle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile effettuate dagli enti locali, il cui onere è finanziato con trasferimenti di risorse regionali, non si applicano i termini di cui alle disposizioni del comma 79 dell'articolo 3 della legge 14.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto l'art. 1, comma 27, della L.R. n. 1 del 14.05.2009, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a) della L.R. 3/2009 (legge finanziaria 2009) che prevede: *“Ai fini dell'applicazione della norma contenuta nell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 nella determinazione della spesa di personale, gli enti locali non computano le spese relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato, i*

rapporti di collaborazione, la somministrazione di lavoro, il personale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, qualora le risorse per farvi fronte siano assegnate per tali finalità dalla Regione.”;

Considerato che il programma triennale di fabbisogno di personale 2011 - 2013 e il piano annuale delle assunzioni 2011 assumono a riferimento per l'anno 2011 la dotazione organica approvata con propria deliberazione n. 115 del 27.07.2010;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 6, comma 4bis, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, delle esigenze espresse dai Responsabili di Settore in merito ai profili professionali necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

Dato atto che è opportuno assicurare le risorse umane e funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento contenente gli indirizzi generali di governo per l'espletamento del mandato amministrativo, come previsto dall'art. 14 (programmazione del fabbisogno del personale) e dall'art. 15 (piano annuale delle assunzioni) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2011/2013, e preso atto che il medesimo è mirato alla riduzione programmata della spesa del personale e risponde ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione, nel pieno rispetto delle norme di indirizzo;

Considerato che dall'attuale quadro normativo, emerge che i principi generali in materia di spese per il personale degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno sono due:

- 1) Il primo principio è quello per cui gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (art. 14 comma 7 della Legge 122/2010);
- 2) Il secondo principio è quello per cui l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente (legge n. 112/08);

Dato atto che, alla stregua del predetto quadro normativo, il regime delle nuove assunzioni negli enti locali sottoposti alla disciplina sul patto di stabilità interno può essere descritto operando un distinguo tra gli enti che lo abbiano o meno rispettato e, nella prima ipotesi, tra enti in cui la spesa del personale incide sulla totalità della spesa corrente in misura superiore o inferiore a quella indicata dalla Legge n. 122/2010;

Dato atto altresì che il legislatore vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato che a decorrere dall'1/01/2011, gli enti locali la cui spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente, possono procedere all'assunzione di nuovo personale solo al fine di reintegrare il personale cessato nell'anno precedente, “*nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni*

dell'anno precedente", purché ciò non determini un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti;

Visti i prospetti di calcolo effettuati dall'Ente, ad oggi, si attesta:

- 1) il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2010, come da certificazione depositata agli atti ed inviata alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 gennaio 2011;
- 2) il rispetto del limite alla spesa di personale a valere per l'anno 2010, così come risulta dai relativi prospetti depositati agli atti;
- 3) il rispetto della percentuale prevista dalla normativa quale rapporto delle spese di personale sulle spese correnti per l'anno 2011, evidenziando che per il presente calcolo si è tenuto conto dell'intero importo inserito nell'intervento 01 del bilancio, oltre l'IRAP e le spese per buoni pasto, senza considerare dunque le esclusioni che rientrano ai fini del calcolo di cui alla voce precedente:

€. 1.516.409,12

----- = 23,00%

€. 6.678.622,40

Considerato che è consentito procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni di dipendenti avvenute nel 2010;

Accertato che i dipendenti cessati nel corso dell'esercizio 2010 sono due:

- Porceddu Sabrina cat. C4 per dimissioni volontarie con una spesa annua complessiva lorda pari a € 36.303,59;
- Garau Sergio cat. D5 per trasferimento con l'istituto della mobilità volontaria esterna tra enti ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001 (tale cessazione non viene considerata ai fini della determinazione del plafond su cui applicare la percentuale del turn over del 20%);

Preso atto che:

- a fronte del blocco dei miglioramenti contrattuali e al blocco delle assunzioni occorre aumentare l'impegno al fine di garantire l'erogazione di tutti i servizi attualmente in essere;
- rientra tra le competenze della Giunta programmare il fabbisogno del personale indicando il numero dei posti da ricoprire nel triennio e individuando le caratteristiche del rapporto di lavoro;

Preso atto inoltre che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni che non provvedono all'approvazione del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale;

Considerato che la programmazione potrà essere rivista in funzione di future innovazioni del quadro normativo, in riferimento al rispetto della percentuale riservata al turn over e qualora le cessazioni del personale, ad oggi non preventivabili, relative agli anni 2011 – 2012, consentiranno parziale sostituzioni negli anni 2012 – 2013;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile espressi sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del Tuel D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario.

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di dare atto che la dotazione organica vigente, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 5.06.2008 e modificata con deliberazioni n. 202 del 29.09.2008, n. 286 del 30.12.2008 e in ultimo con deliberazione n. 116 del 27.07.2010, risulta composta da n. 36 posti, di cui n. 31 posti coperti e n. 5 vacanti;
2. Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale per agli anni 2011/2013 e il piano delle assunzioni 2011 sotto riportati rispettivamente sotto la lettera A) e B) che, in considerazione dei vincoli imposti dall'attuale normativa in vigore, non prevede alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato;
3. Di dare atto che il programma che si approva prevede assunzioni a tempo determinato e sostituzione del personale cessato mediante l'istituto della mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001, in quanto la relativa spesa non viene considerata ai fini della determinazione del plafond su cui applicare la percentuale del turn over del 20% mentre viene assicurato il mantenimento e l'erogazione dei servizi al cittadino nel rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale, così come imposto dell'art. 14 comma 7 della Legge 122/2010;
4. Di dare atto che, stante l'attuale quadro normativo, il programma triennale del fabbisogno del personale 2011/2013 e del piano annuale delle assunzioni potranno essere rivisti in funzione di future modifiche della legislazione, in riferimento al rispetto della percentuale fissata per il turn over;
5. Di dare atto che copia del presente atto viene trasmessa al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 ed alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999.

Con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2011/2013

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2011/2013

Anno 2011

<i>Numero posti</i>	<i>Qualifica funzionale e profilo professionale</i>
1	Istruttore Amministrativo Cat. C a tempo pieno e indeterminato (sostituzione di dipendente vincitrice di concorso con diritto alla conservazione del posto sino al 30.06.2011)
1	Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C a tempo pieno e indeterminato (cessazione dal 01.04.2011 per mobilità esterna verso altra amministrazione);

Anno 2012

<i>Numero posti</i>	<i>Qualifica funzionale e profilo professionale</i>
1	Collaboratore amministrativo – terminalista Categoria iniziale B3
1	Collaboratore tecnico manutentivo Categoria iniziale B3

Anno 2013 (*)

<i>Numero posti</i>	<i>Qualifica funzionale e profilo professionale</i>
1	Collaboratore amministrativo – terminalista Categoria iniziale B3

(*) Salvo verifica della possibilità di effettuare assunzioni

Allegato B)**PIANO ASSUNZIONI PERSONALE ANNO 2011**

<i>Numero posti</i>	<i>Qualifica funzionale e profilo professionale</i>	<i>Modalità di copertura</i>
1	Istruttore Amministrativo Cat. C a tempo pieno e indeterminato (sostituzione di dipendente vincitrice di concorso con diritto alla conservazione del posto sino al 30.06.2011)	Mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001
1	Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C a tempo pieno e indeterminato (cessazione dal 01.04.2011 per mobilità esterna verso altra amministrazione);	Mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Luigi Porceddu

Il Segretario Comunale

F.to Maria Rita Pischedda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Il Segretario Comunale

F.To Pischedda Maria Rita

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to Pischedda Maria Rita

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

L'Impiegato Incaricato _____

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

25/03/2011

Il Responsabile Del Settore Finanziario

F.to Maria Angela Casula

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

25/03/2011

Il Responsabile Settore Finanziario

F.to Maria Angela Casula